DISCIPLINA DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI, DELLE RELATIVE SANZIONI E DELLA PROCEDURA PER LA LORO APPLICABILITA'

Art. 24

Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

L'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione decide a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

Versione in vigore dal 5 aprile 2006, non più in vigore dal 8 novembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'
Estremi	Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
Capo	II — Del procedimento disciplinare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-109-2006/art-24-impugnazioni-delle-decisioni-della-sezione-disciplinare-del-consiglio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it